

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1049-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEMENZATO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVANDOLI, CAVO, CESA,
CIANI, ALESSANDRO COLUCCI, GALLO, LUPI, MALAVASI, MARINO,
MONTEMAGNI, PISANO, POLIDORI, ROGGIANI, ROMANO, RUFFINO,
SACCANI JOTTI, TIRELLI, ZINZI**

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione
dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*)

Presentata il 28 marzo 2023

(Relatrice: **SEMENZATO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1049, recante istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*);

rilevato che:

la proposta di legge, composta da 6 articoli, istituisce per il giorno 16 maggio la Giornata nazionale contro il *body shaming* (articolo 1), prevedendo che, in occasione di tale Giornata, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, anche con riguardo all'uso consapevole dei *social media* (articolo 2), detta disposizioni relative alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici (articolo 3), rimette alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni della società civile e alle associazioni ed enti del Terzo settore il compito di promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici (articolo 4), prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicuri adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 5) e reca infine la clausola di invarianza finanziaria (articolo 6);

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

l'istituzione di una nuova Giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia di ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

con riguardo alla promozione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming* (articoli 2 e 4), anche da parte degli istituti scolastici (articolo 3), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; le iniziative ivi previste non richiedono tuttavia forme di raccordo fra lo Stato e le regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere

facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà delle regioni e degli enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1049, recante istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

considerato che, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, occorre:

modificare l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, al fine di chiarire la natura facoltativa, anziché obbligatoria, delle attività di promozione, da parte delle istituzioni pubbliche, rispettivamente, delle iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame e delle campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming*;

modificare il comma 1 dell'articolo 5, al fine di chiarire la natura facoltativa delle attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà svolgere, nell'ambito del contratto di servizio, per assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale ai temi connessi alla Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame;

rilevata, altresì, l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di prevedere che dall'attuazione della proposta di legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere;

conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: assicura con le seguenti: può assicurare;

all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale
contro il body shaming)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro il *body shaming*, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

*(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming*;

b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;

c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale
contro il body shaming)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi.

Art. 2.

*(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore **possono promuovere** iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming* e sulla necessità di contrastarlo;

b) fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica

d) **promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità, nonché** promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche **del sistema nazionale di istruzione e formazione**, nell'ambito della loro autonomia, **possono promuovere e organizzare** iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

Art. 4.

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore **possono promuovere** campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.

2. *Identico:*

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming*, **sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno** e sulla necessità di contrastarlo;

b) *identica;*

e psicologica delle persone che ne sono vittime;

c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;

d) promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c) *identica*;

d) **promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità, nonché** promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale contro il body shaming)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, **può assicurare** adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. **Dall'**attuazione della presente legge **non devono derivare** nuovi o maggiori oneri **a carico della** finanza pubblica. Le amministrazioni **competenti** provvedono **ai relativi adempimenti nell'ambito delle** risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0143920